

ACCERTAMENTO FISCALE

Voluntary, controlli estesi su chi non ha aderito

Laura Ambrosi e Antonio Iorio ▶ pagina 19

Accertamento. Input dalle relazioni di accompagnamento di chi ha fatto la disclosure - Fari su fatture false o per importi più elevati

La voluntary estende i controlli

Verifiche sui contribuenti che non hanno aderito alla sanatoria sui capitali esteri

**Laura Ambrosi
Antonio Iorio**

■ Dalle relazioni delle voluntary emergono utili informazioni per lo svolgimento di controlli nei confronti dei contribuenti che non hanno aderito alla sanatoria. È quanto emerge da una serie di verifiche mirate svolte da vari uffici dell'agenzia delle Entrate che traggono origine da informazioni acquisite dalle relazioni presentate dai professionisti di contribuenti che si sono avvalsi della disclosure.

Le informazioni

Nella predisposizione della relazione del contribuente che ha usufruito della voluntary, i professionisti hanno dovuto precisare le modalità attraverso le quali le violazioni sanate erano state commesse.

Alcune di queste informazioni però possono riguardare non solo colui che ha aderito alla sanatoria ma anche altri contribuenti.

Il caso più frequente attiene la costituzione di capitali illeciti all'estero attraverso fatture false o sovralfatturazioni. Si pensi ad esempio che un contribuente italiano al fine di esportare valuta all'estero o comunque costituirsi delle disponibilità finanziarie oltre confine, negli scorsi anni, abbia trovato dei soggetti compiacenti con sede in paradisi fiscali

che hanno emesso delle fatture false ovvero delle fatture con importi superiori a quelli reali.

Il contribuente italiano così, effettuando il pagamento della fattura ha dedotto in Italia un costo fittizio (normalmente sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini Irap) e contemporaneamente ha trasferito una somma all'estero, costituendo una disponibilità non dichiarata negli anni.

In sede di regolarizzazione di tali violazioni, nella relazione predisposta dal professionista, in genere sono stati indicati i particolari dell'operazione e, segnatamente, gli estremi identificativi della struttura estera che ha emesso le fatture in tutto o in parte inesistenti, i documenti contabili in questione, le coordinate del conto estero su cui tali somme sono affluite.

Il raggio d'azione

Una volta acquisite queste informazioni gli uffici possono utilizzarle almeno in due modi.

➊ Individuare dalle varie banche dati disponibili altri residenti in Italia che hanno avuto rapporti con i soggetti esteri indicati come emittenti di fatture per operazioni in tutto o in parte oggettivamente inesistenti per poi procedere a controlli mirati nei confronti di questi operatori italiani.

➋ Tenere evidenza dei citati nominativi esteri in modo che se nel corso di attività di verifica autonoma nei confronti di contribuenti italiani dovesse emergere rapporti con tali soggetti vengono eseguiti ulteriori riscontri.

In entrambe le ipotesi, i verificatori per i contribuenti che non hanno presentato la voluntary, contestano l'inesistenza dei rapporti intercorsi con il soggetto estero indicato da altri nelle rispettive relazioni, come emittente fatture false.

Generalmente si tratta di acquisti di servizi e solo più raramente di beni, ma in ogni caso derivano conseguenze sia sotto il profilo fiscale sia penale e, in particolare:

- l'indebita deduzione del costo ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap;
- la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti in tutto o in parte per operazioni inesistenti (reato previsto e punito dall'articolo 2 del Dlgs 74/2000).

La tesi dell'ufficio è fondata sulla circostanza che se il fornitore estero ha emesso (in base alle voluntary altrui) fatture false, anche tutti gli altri rapporti con soggetti differenti vanno considerati in tutto o in parte fittizi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Punto per punto

<p>1 INFORMAZIONI DALLE RELAZIONI</p>	<p>Dalle relazioni accompagnatorie delle voluntary disclosure l'amministrazione ha individuato alcuni soggetti /strutture estere che, sulla base delle dichiarazioni riportate nella relazione, hanno emesso fatture false a fronte di operazioni mai avvenute. Poi il Fisco individua i residenti italiani che non hanno effettuato la voluntary ma hanno avuto rapporti con questi soggetti esteri</p>
<p>2 LE POSSIBILI CONTESTAZIONI</p>	<p>Se l'emittente estero è risultato essere dedito alla fittizia fatturazione per operazioni similari e sulla base di dichiarazioni confessorie di altri contribuenti, anche i rapporti con il soggetto italiano verificato devono essere considerati tali. Ciò comporta l'indebita deduzione del costo e il reato di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti</p>
<p>3 INESISTENZA OGGETTIVA</p>	<p>Occorre provare l'effettività dell'operazione tenendo presente che il solo avvenuto pagamento tracciato della fattura non è di per sé sufficiente. Assume rilevanza la corrispondenza con la struttura estera da cui evincere l'attività svolta</p>
<p>4 FATTURAZIONE PER IMPORTI PIÙ ELEVATI</p>	<p>Se l'ufficio ritiene che le operazioni siano avvenute ma per importi inferiori rispetto a quelli indicati in fattura deve innanzitutto fornire prova di tale sovrapproduzione. Poi il contribuente deve provare che il corrispettivo delle prestazioni sia in linea con i valori di mercato</p>
<p>5 CONSEGUENZE PENALI</p>	<p>Sotto il profilo penale non basta che l'ufficio presuma l'inesistenza delle operazioni solo perché un altro contribuente italiano ha dichiarato di aver ricevuto false fatture da quel soggetto estero. Sono necessari altri riscontri sulla fittizietà a cui il contribuente indagato potrà contrapporre ogni circostanza utile</p>